



ORDINANZA SINDACALE N.21 del 13/03/2021

OGGETTO : MISURE DI CONTRASTO AL COVID19 - DIVIETO DI CONSUMO CIBI E BEVANDE E DIVIETO STAZIONAMENTO SU AREA PUBBLICA- DIVIETO UTILIZZO GIOCHI E ATTREZZATURE SU AREA PUBBLICA

IL SINDACO

Visti:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021 e 2 Marzo 2021;
- il DPCM del 2 marzo 2021 art 11(Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti) ;
- il DL 33/2020 art 1 comma 9 come convertito dalla L.n. 74/2020;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Toscana in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Considerato che:

- con l'evolversi della situazione epidemiologica è necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, anche alla luce della propagazione di nuove varianti che rendono incerte le future conseguenze determinate dalla veloce



diffusione del virus;

- nel territorio comunale continuano a verificarsi diffusi fenomeni di assembramento di persone intente a consumare cibi e bevande ignorando pericolosamente tutte le regole di prevenzione e sicurezza stabilite per contenere la diffusione del virus COVID-19;

- nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia questi problemi continuano a diffondersi;

- Verificato che pervengono numerose segnalazioni da parte dei cittadini sui comportamenti di chi non rispetta le disposizioni emanate al fine di contenere l'emergenza sanitaria in atto;

Al fine di prevenire e tutelare l'incolumità e la salute pubblica;

Visti:

l' art. 50 co 5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;

il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;

il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;

il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;

il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021;

ORDINA

Dalla data del 13 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021 :

- 1) il divieto di consumo di cibi e bevande dalle ore 05.00 alle ore 22.00 in tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio comunale;
- 2) il divieto di stazionamento immotivato dei pedoni su tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico;
- 3) il divieto di utilizzo di giochi e attrezzature presenti su area pubblica;

La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.



All'atto dell'accertamento, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni;

che della presente Ordinanza sia data diffusione tramite sito istituzionale del comune;

che la presente Ordinanza sia comunicata a:

- Prefettura di Firenze;
- Stazione Carabinieri di Vinci;
- Polizia Municipale Unione dei Comuni Empolese Valdelsa – UOC Valdelsa

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Vinci, 13/03/2021

IL SINDACO

Giuseppe Torchia